

Contribuzione anno 2026

Modalità ordinaria		
Entro il 27 febbraio Obbligo del pagamento della prima rata dei minimi contributivi	Entro il 30 settembre Obbligo presentazione della dichiarazione dei redditi	Eventuale eccedenza contributiva
4 rate di pari importo, con le seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> • 27 febbraio • 27 aprile • 27 giugno • 27 agosto 	Qualora emergesse una eccedenza contributiva sarà possibile versare: <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 30 settembre oppure • mediante 4 rate di pari importo con un tasso di interesse pari all'1% annuo 	Scadenza delle 4 rate <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre • 27 ottobre • 27 novembre • 28 dicembre

1. Modalità alternativa - Rateizzazione in 11 rate

Eventuale differenza contributiva		
Entro il 20 febbraio dichiarazione dei redditi provvisoria	Entro il 30 settembre Obbligo presentazione della dichiarazione dei redditi effettiva	Scadenza delle 4 rate <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre • 27 ottobre • 27 novembre • 28 dicembre
11 rate mensili, a partire dal 27 febbraio e con ultima rata il 28 dicembre, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 7 rate senza interessi • le ultime 4 con interesse del 1% annuo 	Qualora emergesse una differenza contributiva sarà possibile versare, ricalcolando il dovuto, <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 30 settembre oppure • mediante 4 rate di pari importo con un tasso d'interesse pari all'1% annuo 	

2. Modalità alternativa - Rateizzazione in 10 rate

Eventuale differenza contributiva		
dal 21 febbraio al 20 marzo dichiarazione dei redditi provvisoria	Entro il 30 settembre Obbligo presentazione della dichiarazione dei redditi effettiva	Scadenza delle 4 rate <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre • 27 ottobre • 27 novembre • 28 dicembre
10 rate mensili, a partire dal 27 marzo e con ultima rata il 28 dicembre, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 6 rate senza interessi • le ultime 4 con interesse del 1% annuo 	Qualora emergesse una differenza contributiva sarà possibile versare, ricalcolando il dovuto, <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 30 settembre oppure • mediante 4 rate di pari importo con un tasso d'interesse pari all'1% annuo 	